

AS559 - COMUNE DI BERRA (FE) - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Roma, 10 giugno 2009

Comune di Berra
Sindaco

Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei servizi cimiteriali.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 4 giugno 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, si ritiene che l'Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali.

L'Amministrazione Comunale si è, infatti, limitata a giustificare la decisione di affidare i servizi in questione attraverso modalità *in house* sulla base della constatazione secondo cui tale modalità permetterebbe l'applicazione di tariffe più contenute che nell'ipotesi di affidamento tramite gara.

Tale constatazione, tuttavia, sarebbe dovuta derivare da un'attività di comparazione tra diverse offerte, ad esito di una consultazione del mercato finalizzata a verificare l'eventuale presenza di operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle esigenze dell'Amministrazione.

All'Autorità non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l'effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato, soprattutto in considerazione del fatto che il servizio oggetto di affidamento è stato in precedenza svolto da un soggetto selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica.

Da ultimo va peraltro rilevato come, alla luce dell'assetto proprietario di GECIM S.r.l. e delle previsioni statutarie relative alle maggioranze necessarie all'adozione delle deliberazioni societarie, l'Autorità ritiene, sulla base delle informazioni fornite, che codesta amministrazione non sia in grado di esercitare sull'affidataria un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture interne, sicché difettano i presupposti previsti dalla disciplina comunitaria, evocati dal comma 3, dell'articolo 23 bis, per consentire la deroga al regime ordinario.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino